



Comune di
CEDEGOLO
Provincia di BRESCIA

COMUNE DI CEDEGOLO

Comune di Cedegolo

E

Protocollo N.0003736/2019 del 26/07/2019

Il Revisore dei conti
Dott. Cesare Preti

Verbale n. 7 del 26 luglio 2019

Parere sulla Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2019/2021 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).

PREMESSA

In data 27/03/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 con propria deliberazione n. 7 (verbale n 1 del 12/03/2019).

In data 16/05/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018 con propria deliberazione n. 9 (verbale n 3 del 08/05/2019), determinando un risultato di amministrazione di euro 730.661,00 così composto:

fondi accantonati	per euro 257.139,23;
fondi vincolati	per euro 333.743,01;
fondi destinati agli investimenti	per euro 0,00;
fondi disponibili	per euro 139.778,76.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione nono sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva; è stata approvata una variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione con deliberazione di Giunta n. 31 del 09/07/2019 e da portare in ratifica nel prossimo Consiglio Comunale;

Sinora risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione pari a 60.570,00 così composta:

fondi accantonati	per euro 0,00;
fondi vincolati	per euro 60.570,00;
fondi destinati agli investimenti	per euro 0,00;
fondi disponibili	per euro 0,00;

In data 26/07/2019 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Richiamato inoltre l'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone :

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Vista la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal servizio economico-finanziario e tributario ed allegata alla proposta di deliberazione consiliare che può essere così riassunta:

EQUILIBRI DI BILANCIO.

Alla data del 11/07/2019 la previsione di accertamenti e impegni è riassunta come segue:

ENTRATE E SPESE CORRENTI

PARTE PRIMA ENTRATA

Fondo pluriennale vincolato spese correnti	€	2.987,80
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€	788.628,47
Titolo 2 Trasferimenti correnti	€	308.423,15
Titolo 3 Entrate extra tributarie	€	209.942,67
Totale (+)	€	1.309.982,09

PARTE SECONDA SPESA

Titolo 1 - Spese correnti.	€	717.296,23
Titolo 2.04 Trasferimento in c/capitale	€	0,00
Titolo 4 Quote capitale amm.to dei muti e prestiti	€	134.161,05
Totale (-)	€	851.457,28

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	€	0,00*
Entrate di parte corrente destinate a spese in c/capitale	€	186.892,82

Somma algebrica + € 271.631,99

*Avanzo di amministrazione previsto in bilancio € 2.900,00 residuo da utilizzare alla data del 11/07/2019: € 2.900,00.
per cui l'equilibrio di parte corrente stabilito in bilancio è assicurato.

ENTRATE E SPESE C/CAPITALE

PARTE PRIMA ENTRATA

Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	€	114.885,83
Titolo 4 Entrate in c/capitale	€	61.249,12
Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	€	0,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	€	0,00

Totale (+) € 176.134,95

PARTE SECONDA SPESA

Titolo 2 Spese in c/capitale € 484.168,74

Titolo 2.04 Trasferimento in c/capitale € 0,00

Totale (-) € 484.168,74

Entrate di parte corrente destinate a spese in c/capitale € 186.892,82

*Avanzo di amministrazione utilizzato per spese c/capitale € 45.000,00

Somma algebrica € - 76.140,97

*Avanzo di amministrazione complessivo previsto in bilancio € 57.670,00 residuo da utilizzare alla data del 11/07/2019: € 12.670,00.

EQUILIBRIO FINALE:

Equilibrio parte corrente: € 271.631,99 (+)

Equilibrio di parte capitale: € 76.140,97 (-)

Equilibrio finale: € 195.491,02 (+)

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

	residui 31/12/18	riscossioni	minori/maggiori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.907,47	17.368,13	1.515,66	39.055,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.382,30	11.433,90	0,00	24.948,40
Titolo 3 - Entrate extratributarie	394.940,03	167.825,57	2.277,38	229.391,84
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	47.886,13	17.998,95	0,00	29.887,18
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.566,62	0,00	0,00	1.566,62
Totale entrate finali	535.682,55	214.626,55	3.793,04	324.849,04
Titolo 6 - Accensione di prestiti	281.120,27	50.501,54	0,00	230.618,73
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.578,37	16,79	0,00	12.561,58
Totale titoli	829.381,19	265.144,88	3.793,04	568.029,35

	residui 31/12/18	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	505.451,27	196.702,57	0,00	308.748,70
Titolo 2 - Spese in conto capitale	655.025,72	291.699,01	-445,12	362.881,59
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	1.160.476,99	488.401,58	-445,12	671.630,29
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.619,39	0,00	0,00	1.619,39
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	36.207,07	10.207,91	0,00	25.999,16
Totale titoli	1.198.303,45	498.609,49	-445,12	699.248,84

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2018 fatta eccezione per la società SIT che ha approvato il bilancio consolidato al 31/10/2018.

Dal risultato dei bilanci approvati emerge la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016 per i seguenti organismi partecipati:

CAMUNA ENERGIA S.R.L.

Perdita: - 180.542,00

Quota di partecipazione 5%

Importo da accantonare: 9.027,10

FONDAZIONE MUSIL

Perdita: -601,00

Quota di partecipazione 1,72%

Importo da accantonare: 10,34

Totale fondo per accantonamento perdite società partecipate: € 9.037,44 – Importo stanziato nel Bilancio di Previsione assestato 2019/2021 € 9.050,00.

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Visti i pareri resi dai Responsabili di Servizio in data 11/07/2019 è stato accertato l'inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "riconoscimento di legittimità" e di ripiano degli stessi;

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Si è accertato che il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad € 730.661,00 di cui € 60.570,00 applicato in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 (€ 2.900,00 per il finanziamento di spese correnti (somme accantonate per indennità di fine mandato del Sindaco) ed € 57.670,00 per il finanziamento di spese in c/capitale).

Nella proposta di variazione che verrà sottoposta al Consiglio Comunale è stato applicato ulteriore avanzo per € 88.600,00 di cui € 73.250,00 per finanziare nuove spese di parte capitale (avanzo di amministrazione libero) ed € 15.350,00 per il finanziamento di spese correnti di carattere non ripetitivo.

VERIFICA DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nella redazione della relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegata alla Deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, si è provveduto alla verifica dell'adeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione e di quello stanziato nel bilancio di previsione assestato 2019-2021. In entrambi i casi è stato verificato che l'accantonamento alla data del 11/07/2019 è superiore alle effettive esigenze dell'Ente. Il Responsabile del Servizio Finanziario ha deciso prudenzialmente di non svincolare tali somme.


Il Revisore Unico

- preso atto che: non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui;
- Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla "veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa" relative alla variazione di assestamento generale;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui sulla variazione di assestamento generale del bilancio di previsione.

Il Revisore

Cesare 



Cedegolo, 26 luglio 2019